



Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro  
operanti nel territorio del Trentino Alto Adige  
Iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 93

## DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

**LABORFONDS si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.**

**LABORFONDS - Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige**

\*\*\*\*\*

**DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE**

(dati aggiornati al 24.01.2012)

*Il presente documento espone il regime fiscale del Fondo Pensione Laborfonds e delle prestazioni erogate dallo stesso. Il documento si compone di una prima parte comune, ed ulteriori due sezioni relative, rispettivamente, ai lavoratori privati, ed ai lavoratori pubblici.*

**I) Regime fiscale del Fondo**

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

**II) Sezione relativa agli aderenti del settore privato**

**Regime fiscale dei contribuiti**

**Contribuzione ordinaria e volontaria**

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contribuiti versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ai fondi pensione su base volontaria, ovvero in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero regolamenti di enti o aziende, sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.164,57 Euro.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contribuiti versati a favore di persone indicate dall'art. 12 del Tuir, che si trovino nelle condizioni ivi previste (fiscalmente a carico), per la parte da questi non dedotta. Infatti la deduzione spetta, in primo luogo, all'aderente fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, all'aderente cui questo risulta a carico.

Se l'ammontare dei contribuiti non ha fruito, anche in parte, della deduzione dal reddito complessivo l'aderente comunica al Fondo pensione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal senso il soggetto fiscalmente a carico comunica i contribuiti eventualmente non dedotti dal reddito dell'aderente cui risulta a carico (quest'ultimo effettuerà la comunicazione in nome e per conto del soggetto a carico nel caso in cui sia minorenni). I suddetti contribuiti non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione delle prestazioni.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contribuiti eccedenti il limite di 5.164,57 Euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 Euro e i contribuiti effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme, per un importo, comunque, non superiore a 2.582,29 Euro annui.

## **Reintegro di anticipazioni**

Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Va evidenziato che in caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità è necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al Fondo da parte dell'aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il Fondo non può considerare le somme come reintegri, ai sensi dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 252/2005. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, infatti, la documentazione probatoria è costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute che il Fondo provvederà ad inviare all'aderente (es. CUD) e dalla comunicazione presentata da quest'ultimo al Fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.

## **Conferimento del TFR pregresso**

Per espressa previsione dell'articolo 19, comma 4, del TUIR, le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari non costituiscono anticipazioni e, pertanto, non sono imponibili come tali. Conseguentemente, il trasferimento al fondo del TFR sia maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento.

Le somme versate al Fondo concorrono ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al Fondo con quella in cui l'aderente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.

Gli importi versati a titolo di TFR pregresso concorrono a formare, rispettivamente, il montante maturato entro il 31 dicembre 2000, quello maturato dopo il 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2007, ancorché la situazione esistente nella forma pensionistica dell'iscritto non registri alcun montante riferito al periodo antecedente il 1° gennaio 2007 e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione al Fondo i periodi di formazione del TFR. Va tuttavia precisato che tale attribuzione convenzionale rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l'acquisizione della qualifica di "vecchio iscritto" per gli aderenti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR pregresso.

## **Regime fiscale delle prestazioni**

Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007 le disposizioni concernenti il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dalla predetta data. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR (c.d. riliquidazione).

## **Prestazioni in forma periodica**

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati ad imposta: rendimenti finanziarie contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Sul rendimento finanziario annualmente riconosciuto dalla Compagnia di assicurazioni a titolo di rivalutazione della rendita viene applicata l'imposta sostitutiva del 20%. Tale rendimento viene scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

### **Prestazioni in forma di capitale**

Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati ad imposta: rendimenti finanziarie contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo

### **Anticipazioni**

Le anticipazioni delle posizioni individuali sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, nel caso in cui l'aderente al Fondo richieda un'anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nell'ipotesi in cui sia richiesta un'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%. Sulle somme erogate a titolo di anticipazioni richieste per ulteriori esigenze dell'aderente, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

### **Riscatti totali e parziali**

Vengono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali le somme erogate a titolo di:

- riscatto parziale nella misura del 50% per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- riscatto totale per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- riscatto totale per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

La predetta ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto dei redditi già assoggettati ad imposta: rendimenti finanziarie contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto totale per cause diverse da quelle descritte in precedenza si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

### **Trasferimenti**

Le operazioni di trasferimento della posizioni individuale verso forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. 252/2005 sono esenti da ogni onere fiscale.

## Vecchi iscritti

Per aderenti con la qualifica di vecchio iscritto<sup>1</sup> l'art. 23, c. 7, lett. c), del *D.Lgs. 252/2005* prevede che sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del nuovo regime civilistico-fiscale previsto dall'articolo 11 del *D.Lgs. 252/2005*.

Viene pertanto confermata per i vecchi iscritti la possibilità già prevista per tali soggetti dall'art. 18 del *D.Lgs. 124/1993*, di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate in capitale per l'intero ammontare (ivi compresa quindi la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007). In tal caso, trova applicazione sull'intera prestazione il regime tributario vigente fino al 31 dicembre 2006.

Pertanto, i vecchi iscritti possono continuare a percepire in forma di capitale l'intera prestazione maturata (ivi compresa la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007). Se, invece, optano per l'applicazione del regime di cui all'art. 11 del *D.Lgs. 252/2005*, essi possono percepire in forma di capitale l'intera prestazione maturata fino a tale data mentre, per il montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007, l'applicazione del trattamento fiscale di cui all'art. 11, c. 6 del *D.Lgs. 252/2005* comporta l'obbligo di convertire in rendita almeno il 50% di tale montante, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del relativo importo sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Si precisa che l'opzione può essere resa in occasione della richiesta di una anticipazione ovvero al momento di erogazione della prestazione finale. Tuttavia, in caso di anticipazione che riguardi esclusivamente montanti maturati fino al 31 dicembre 2006, si ritiene che l'aderente possa riservarsi di esercitare l'opzione in sede di erogazione della prestazione definitiva (ovvero di ulteriori anticipazioni).

---

<sup>1</sup> È "vecchio iscritto" colui che alla data del 28/04/1993 risultava iscritto a fondi istituiti alla data del 15/11/1992 e che non abbia mai esercitato il riscatto.

## **II) Sezione relativa agli aderenti del settore pubblico**

### **Regime fiscale dei contributi**

#### **Contribuzione ordinaria e volontaria**

I contributi versati alle forme pensionistiche individuali sono deducibili nella misura del 12% del reddito complessivo e, comunque, fino al limite massimo di 5.164,57 Euro.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente la deduzione è ammessa per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata al fondo e, comunque, entro i predetti limiti del 12% del reddito complessivo e di 5.164,57 Euro.

La deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone indicate dall'art. 12 del Tuir, che si trovino nelle condizioni ivi previste (fiscalmente a carico), per la parte da questi non dedotta. Infatti la deduzione spetta, in primo luogo, all'aderente fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, all'aderente cui questo risulta a carico nel limite assoluto di 5.164,57 Euro, detratta la contribuzione dell'aderente e del datore di lavoro.

Il trattamento tributario previsto per la deduzione dei contributi versati al fondo in via ordinaria si rende applicabile anche alle somme che l'iscritto versa alla forma di previdenza per reintegrare la propria posizione individuale dopo aver ottenuto anticipazioni: dette somme concorrono, alla stessa stregua dei contributi, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile nei limiti stabiliti.

Se in relazione all'ammontare dei contributi non fruito, anche in parte, della deduzione dal reddito complessivo, l'aderente comunica al fondo pensione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal senso il soggetto fiscalmente a carico comunica entro il 31 dicembre i contributi eventualmente non dedotti dal reddito dell'aderente cui risulta a carico (quest'ultimo effettuerà la comunicazione in nome e per conto del soggetto a carico nel caso in cui sia minorenne). I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

#### **Conferimento del TFR progressivo**

Per espressa previsione dell'articolo 19, comma 4, del TUIR, le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari non costituiscono anticipazioni e, pertanto, non sono imponibili come tali. Conseguentemente, il trasferimento al fondo del TFR sia maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento.

Le somme versate al Fondo concorrono ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al Fondo con quella in cui l'aderente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.

Gli importi versati a titolo di TFR progressivo concorrono a formare, rispettivamente, il montante maturato entro il 31 dicembre 2000 e quello maturato dopo il 1° gennaio 2001, ancorché la situazione esistente nella forma pensionistica dell'iscritto non registri alcun montante riferito al periodo antecedente il 1° gennaio 2001 e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione al Fondo i periodi di formazione del TFR. Va tuttavia precisato che tale attribuzione convenzionale rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l'acquisizione della qualifica di "vecchio iscritto" per gli aderenti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR progressivo.

### **Regime fiscale delle prestazioni**

#### **Prestazioni in forma periodica**

Le prestazioni in forma periodica, essendo redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono assoggettate a tassazione progressiva. Esse si assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Sul rendimento finanziario annualmente riconosciuto dalla Compagnia di assicurazioni a titolo di rivalutazione della rendita viene applicata l'imposta sostitutiva del 20%. Tale rendimento viene scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

### **Prestazioni in forma di capitale**

Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante) sono assoggettate a tassazione separata. L'imponibile è determinato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta: rendimenti finanziarie contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.. Lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad un terzo del montante. L'esclusione dei redditi già assoggettati ad imposta opera in ogni caso (e cioè, anche se l'ammontare della prestazione in capitale è superiore ad un terzo del montante) solo in presenza delle seguenti fattispecie:

- a) riscatto esercitato a seguito di decesso dell'aderente;
- b) riscatto esercitato a seguito di pensionamento o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- c) nel caso in cui l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento all'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per quanto concerne la determinazione dell'aliquota, questa andrà calcolata, da parte del sostituto d'imposta, assumendo come reddito di riferimento, l'importo maturato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, e dividendo questo ammontare per il periodo preso a base di commisurazione, e cioè il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione. A tale calcolo seguirà, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la riliquidazione dell'imposta in base all'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai 5 anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione. La tassazione operata dal sostituto rappresenta, quindi, soltanto un'anticipazione dell'imposta effettivamente dovuta dal contribuente, che è determinata con un criterio (l'aliquota media del quinquennio precedente) i cui dati applicativi possono essere conosciuti solo dall'Amministrazione finanziaria che dovrà, pertanto, procedere d'ufficio a un ricalcolo dell'imposta effettivamente dovuta. Dalla riliquidazione effettuata, potrà derivare una maggiore imposta dovuta, che verrà iscritta a ruolo dagli Uffici finanziari, ovvero una minore imposta che verrà automaticamente rimborsata dagli stessi Uffici.

### **Anticipazioni**

Le anticipazioni, nonché gli equivalenti riscatti di cui all'art. 10, comma 1-bis) del D.Lgs. 124/1993, sono assoggettati alla medesima tassazione separata prevista per le prestazioni in forma di capitale. Tuttavia, l'imponibile è determinato al lordo dei rendimenti finanziari, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

### **Riscatti**

I riscatti effettuati a seguito della cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti sono assoggettati ad tassazione progressiva. L'imponibile è determinato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta: rendimenti finanziarie contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

I riscatti esercitati per pensionamento o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti sono assoggettati alla medesima tassazione separata prevista per le prestazioni in forma di capitale.

### **Trasferimenti**

Le operazioni di trasferimento della posizione individuale verso forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. 124/1993 sono esenti da ogni onere fiscale.